Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

P E R

L' Università di Rossano

NELLA CAUSA CHE ELLA HA

NEL S. R. C.

COL L'

Illustre Principe Borghese

DEGNISSIMO COMMESSARIO

L' Illustre Marchese Villa Rosa.

(27)

Presso lo Scrivano Tamburello.
In Banca di Buonocore.

Digitized by Google

Digitized by Google

J. M. J.

SOrge la presente contesa dell'Università di Rossano coll'Illustre Principe Borghese, possessore della medesima, dal torbido fonte dell' inosservanza de' patti; giacchè nel 1690. avendo essa Università venduto l'unico suo demanio, chiamato volgarmente la difesa di S.Onofrio, al fu Illustre Principe D. Gio: Battista Borghese, figlio ed erede della fu D.Olimpia Aldobrandini, la quale fu legittima acquirente di detta Città e suo Stato, per duc. tremila e cinquecento, riservossi essa Università per se, suoi Cittadini, o qualunque altra legitima persona il patto della ricompra *quandocumque, & nulla data temporis præscriptione*, per l'istesso prezzo delli detti ducati tremila e cinquecento. Adesso avendo intentato il giudizio di tal ricompra, ho ritrovato tanti impedimenti, e ripari per parte di esso Illustre Principe, che un giudizio come il presente esecutivo, e di facilissima spedizione, sono già tre anni che si è cominciato, e non ancora è stato deciso.

La suddetta Università crede molto bene potersi di tal patto avvalere, replica all' incontro esso Illustre Principe, che il medesimo per lo passaggio quasi di un secolo siasi prescritto non ostante, che egli sia un patto facultativo. Replica all'incontro la predetta Università, che quelle cose, che sono atti di facoltà come il suddetto, non si possono prescrivere unquemai; tantoppiù che trattasi di roba di Università, la quale non potendosi alienare perpetuamente, nè tampoco si può prescrivere per la nota teoria, che non essendo la prescrizione altro se non che una tacita alienazione, ne nasce l' innegabile conseguenza, che le cose che son vietate alienarsi, nè tampoco prescriver si possono. Ecco dunque come la presente contesa nasce, e deriva dal torbido fonte d' inosservanza de' patti, li quali obbligando ambidue i contraenti, crede esso Illustre Principe, che l' Università suddetta debba stare alla vendita del demanio predetto, ed all' incontro che egli medesimo sia libero dall' osservanza del patto della ricompra suddetta, non ostante che ogni contratto sia individuo, e non si possa per una parte approvare, e per l'altra riprovare. Questo è il saggio della presente contesa, che avendolo io permesso vengo alla narrativa del fatto, che dimostra lo stato della controversia.

Digitized by Google

CAPO I.

Con cui si espongono i fatti della controversia.

A' 2. Febbraro del 1690. fu stipulato istromento tra il Procuratore di detto Illustre Principe D. Gio: Battista Borghese, ed il Procuratore altresì di detta Università di Rossano, mediante il quale fu effettuita la vendita della difesa di S. Onofrio, demanio di essa Università, per il prezzo di duc. tremila e cinquecento, col patto bensì della ricompra della medesima *quandocumque, nulla data temporis præscriptione*, per lo stesso prezzo. Queste sono di tal patto le proprie parole (1): *Con patto de retrovendendo quandocumque dal detto Eccellentissimo Signore Principe di Rossano, utile Signore di detta Città di Rossano, la suddetta difesa ut supra enunciata con tutte le sue ragioni, e coll' intiero suo Stato per prezzo di duc. tremila, e cinquecento:* e con queste altre (2) *si assegna detto Principe padrone per duc. tremila, e cinquecento detta difesa col patto de retrovendendo quandocumque nulla data, etiam longissimi temporis præscriptione, per l'istesso prezzo di duc. tremila, e cinquecento da pagarseli in una sol volta.* Nella conclusiva poi di detto istromento si leggono le seguenti parole degne di essere avvertite. *Conditione tamen expressa, quod ubi quandocumque in perpetuum, nulla data etiam longissimi temporis præscriptione, præfata Universitas Civitatis Rossani, ejusque Sindici, & Electi, aut aliqua legitima persona pro eis reemere voluerit, seu voluerint a prædicto domino Principe prædictam defensam cum ejus juribus ut supra venditam, & pro ipsius pretio solverit, seu solverint dictos duc. termille, & quincentum de moneta argentea . . . . quod tunc, & eo casu dictam defensam tentatur retrovendere, retrocedere, & renunciare per publicum instrumentum* (3).

Sopra qual contratto fu impetrato il Regio Assenso, precedente però decreto d' espedienza interposto dalla G. C. della Vicaria (4) colle seguenti parole . . . . *Visoque decreto interposito per M. C. V. sub dicto die duodecimo currentis mensis, & anni, per quod fuit dictum, quod expedit vendere dictam defensam cum limitationibus in eo contentis, visisque denique videndis,*

(1) *Fol.* 29. *lit. A.*
(2) *Fol.* 30. *loc. sig.*
(3) *Fol.* 41. *lit. A.* & 42. *loc. sig.*
(4) *Fol.* 34.

dis, consideratis considerandis, Illustris, & Excellentissimus Dominus Vice Rex . . . providet, decernit, atque mandat, quod liceat, & licitum sit dictæ Universitati vendere dictam defensam dicto Illustri Principi Burghesio utili domino dictæ Civitatis pro dicta summa ducatorum ter mille, & quincentum cum dicto pacto retrovendendi quandocumque, & aliis contentis in conclusione facta per dictam Universitatem, servata in omnibus forma ipsius decreti M. C. V., pro cujus convalidatione, & cautelarum, sive celebratarum suum interponit decretum & auctoritatem, pariter præstat in forma, & expediantur provisiones (1).

Riguardo a detti solenni necessarj circa la validità di siffatti contratti coll'Università, si ravvisa, che il decreto di *expedit* fu interposto relativamente alla conclusione fatta per detto contratto dall'Università, coll'espressa riserva di detto patto di ricomprare *quandocumque* la difesa sudetta. Adunque ambidue detti solenni ci avvertiscono, che qualora s'avesse voluto vendere a tutta passata la summentovata difesa, nè l'Università v'avrebbe prestato il suo consenso, nè tampoco la G. C. avrebbe l'*expedit* sudetto conceduto. Il decreto poi dell'assenso impartito dal Collaterale, corrispondendo e all'anzidetta conclusione, e al decreto della Vicaria di espedienza, riserva detto patto colle parole, che io pocanzi ho trascritte, cioè *cum dicto pacto retrovendendi*. Ho detto di doversi avvertire l'assenso così impartito, perchè di ciò farò molto uso andando avanti nella presente Scrittura, per smentire la opposizione de' contradittori, nel pretendere prescritto tale patto di ricompra stante il passaggio pressochè di un secolo. Imperciocchè non potendosi le robe delle Università alienare perpetuamente senza assenso, non si possono quindi prescrivere, non essendo la prescrizione che una tacita alienazione, la quale se nel rincontro presente si ammettesse, ne avverebbe potersi le robe universali alienare, e distrarre senza assenso. E se il dritto apertamente ciò contradice, e vieta, come per l'opposto può concederlo per la prescrizione? Ma ritorniamo alla narrativa de' fatti. Nel 1790. a'6. di Agosto l'anzidetta Università di Rossano considerando il vantaggio, che poteva ricevere dalla ricompra della purriferita difesa, congregata legittimamente in publico Parlamento, elesse per Deputati ad intraprendere detto litigio, e sostenerlo, i nobili Patrizj, cioè D. Francesco Romano, D. Giuseppe Mazziotta, e D. Domenico Greco, li quali destinarono per Pro-

(1) *Fol.* 30. *a t. sub signo manus.*

Digitized by Google

curatore D. Vincenzo Labonia con ampia facoltà per lo litigio medesimo (1).

Egli intanto accettato questo mandato di procura fece istanza nella Regia Camera, per rilasciare esso Principe la detta difesa per tre azioni, che dedusse nella stessa Regia Camera, cioè di nullità della vendita, di reintegra della medesima, ed in forza dell' additato patto di ricomprare *quandocumque*; ma riserbandosi le due azioni di nullità, e di reintegra, fece istanza per l'esercizio del patto suddetto per allora (2). Quindi per ordine dell' Illustre Signor Marchese Cardillo ne furono spedite le provvisioni, le quali furono notificate a D. Diego Pisani Erario di esso Illustre Principe a' 21. Agosto dello stesso anno 1790. (3). Ma a' 31. Agosto dello stesso anno per parte di esso Illustre Principe con una supplica di jattanza fu dedotta l'istessa causa in S.C. domandando la manutenzione del pacifico possesso, in cui ritrovavasi, di essa difesa, e la causa sudetta fu commessa all' Illustre Marchese di Villarosa, il quale spedì la controsupplicata colla inibitoria, che fu notificata a' 6. di Settembre dello stesso anno a D. Antonio di Martino.

Si proseguiva intanto la causa nella stessa Regia Camera per parte di detta Università, e stimarono alcuni particolari Cittadini, inerendo al giudizio di già introdotto, di domandare anche a lor nome la ricompra di detta difesa in forza dell' anzidetto patto, siccome dalla diloro istanza (4). Intanto il Procuratore di esso Principe presentò procura in questo giudizio di suo nome (5), e vi presentò altresì altre replicate istanze, che non occorre riferire, perchè non fanno al caso.

Mentrecchè si attitava detto giudizio in essa Regia Camera, congregata l' Università in publico Parlamento D. Leopoldo Labonia, patrizio della medesima, offerì pagare subito, che detta causa si fosse guadagnata, ad esso Principe li sudetti duc. tremila e cinquecento, colla riserva delle sue cautele sopra la stessa difesa pel suo interesse, quale offerta fu subito accettata da essa Università, e se n'è presentata copia presso gli Atti (6), ed insistendo tuttavia il Procuratore di essa Università per lo disbrigo di tal

(1) *Fol.* 13.
(2) *Fol.* 16.
(3) *Fol.* 17.
(4) *Fol.* 19. Atti di Camera.
(5) *Fol.* 21.
(6) *Fol.* 57.

Digitized by Google

tal giudizio, fu interposta istanza Fiscale intese le Parti a'27. Gennajo 1791. nel modo come siegue: *Fiscus citra præjudicium jurium Universitatis, tam pro nullitate venditionis, quam reintegrationis defensæ Universitatis, non impedit decerni, quod Universitas utatur jure suo pro exercitio juris redimendi defensam, servata forma pacti adjecti in instrumento venditionis. Pro quo effectu facto deposito per dictam Universitatem duc. termille, & quincentum Illustris Possessor relaxet defensam in beneficium Universitatis* (1).

In seguela di detta istanza essendosi andato a provvedere dal Commessario, egli decretò di monirsi le parti, per sentire la providenza da darsi dalla Regia Camera in seguela della predetta istanza Fiscale. Allora si fu, che esso Principe, vedendosi alle strette di dover rilasciare detta difesa per l'imminente decisione di essa Regia Camera, suscitò artificiosamente la quistione di Tribunale tra essa Regia Camera, ed il S.R.C.; cosa che per un anno e più impedì l'espedizione del giudizio predetto: ed avendo S. M. deciso di procedere il S. C. incominciossi nel medesimo ad attitare su tale vertenza.

Ritrovavasi, come sopra ho avvertito, la causa commessa ad istanza di esso Principe con un giudizio di jattanza all'Illustre Marchese Villarosa, il quale ritrovandosi impedito, fu commessa interinamente all'Illustre Barone D. Giuseppe Cugino, il quale impartì termine ordinario cerziorate le parti sulla causa predetta, e quantunque detto decreto fu più che giusto, pure per parte di esso Principe se ne portò il gravame di *referat*, che riferito fu nel S. R. C. e confermato il termine ordinario già impartito (2). Stimò detta Università di compilare il termine cartolariamente sul motivo, che la sua ragione poggiava ad un pubblico e solenne istromento, per la di cui verificazione non occorreva farsi la prova testimoniale; giacchè trattavasi del patto della ricompra stipulato coll'istesso istromento, e trattavasi altresì, che la difesa fu venduta con una distinta confinazione, non di confini artificiali, di cui su l'andar degli anni si possono i nomi cambiare, ma bensì di confini naturali, come sono monti, fiumi, ed altro; onde stanti le cose suddette non volle essa Università dispendiarsi coll'esame testimoniale. Quindi fu fatta la publicata di detto termine (3), e que-

(1) *Fol. 63. a t.* Atti di Regia Camera.
(2) *Fol. 86. a t.*
(3) *Fol. 91.*

Digitized by Google

e questa fu notificata al Procuratore del Principe, precedente l'elezione dell'esaminatore, ed indi poi fu spedita la monizione *ad sententiam*, quale fu notificata a' 7. Febbraro 1793. (1). Non avea ancora detto Illustre Principe fatto il suo esame, nè poteva più esaminare, stantecchè erano scorsi i fatali; ma per dilatarsi la decisione della causa, il dilui Procuratore a tempo debito si spedì le commissionali, primacchè fossero venute le ferie Autunnali, e se le tenne in sacca fino al mese di Gennaro, tempo in cui poi le presentò dicendo, che non si erano potute firmare dal Commessario interino per la sua assenza da questa Capitale. Ben vedeva l'Università di Rossano, che tutto operavasi, per dilatare la decisione della causa; quindi non si oppose all'esame suddetto, che pretendeva farsi da esso Principe, onde le furono accordate le commissionali (2), del che si protestò il Procuratore di detta Università (3). Inseguito intanto delle suddette commessionali per parte di detto Principe fu compilato l'esame, e furono prodotti 14. articoli, sopra cui li testimonj dovevano deporre. L'oggetto de' quali non è altro, se non che di far ravvisare la tenuità della rendita di detta difesa cogli affitti, che se ne facevano anno per anno, primacchè ella fosse stata venduta all'anzidetto fu D. Gio: Battista Borghese, e che l'accrescimento circa la rendita della medesima in duc. 650. l'anno, per cui si affitta, non sia provvenuto dal beneficio del tempo, ma bensì di tanti acquisti, che ci hanno fatto i possessori *pro tempore*, che l'han tenuta.

A me pare, che tanto i suddetti articoli, quanto le deposizioni de' testimonj siano fuori dell'oggetto della controversia. Imperciocchè l'azione intentata dall'Università di Rossano non è di lesione *ultra dimidium justi pretii* a tenore della *l. 2. C. de rescind. vendit.* ma bensì ella è dell'esercizio del patto della ricompra quandocumque *nulla data temporis præscriptione* nel modo, che ella fu venduta. Sia dunque stata tenuissima la rendita, la ricomprerà l'Università nello stato che ella era, ed è, secondo la confinazione, che ne fu fatta nello stromento della vendita con confini naturali, di cui non è necessario, che vi fosse preceduta una prova testimoniale per l'identità della cosa venduta. Nè l'Università mai ha preteso appropriarsi

(1) *Fol. 93.*
(2) *Fol. 97.*
(3) *Fol. 99.*

Digitized by Google

si con detto giudizio quegli acquisti, che vi han fatto i predecessori di detto Principe; questi resteranno in beneficio del medesimo secondo la perizia, che in esecuzione se ne dovrà fare dagli esperti colli stromenti alla mano, per la verificazione, ed identità della cosa, e l'Università all'incontro avrà il possesso della difesa a tenore della confinazione, che ne fu fatta in tempo della vendita.

Ma quì non posso omettere di dire, che non tutti gli acquisti siano stati di corpi stabili, giacchè molti sono stati acquisti di servitù, che per confondersi, e far apparire, che tutti siano stati acquisti di robe stabili, si sono presentate per parte di esso Principe le fedi dell'istromento monche, e mutilate, in modo che è stato necessario, che l'Università avesse estratte l'intere copie di detti istromenti, di cui io con una scrittura a parte mi darò carico, per non confondere il dritto col fatto. Questa è l'esposizione di tutt'i fatti componenti la controversia; io avendoli già esposti, e narrati, vengo alla giustizia, che manifestamente si appartiene alla cliente. Con tre Capi esaminarò l'affare, primo se possa reputarsi prescritto il patto di ricompra tra' privati. Secondo se possa ciò aver luogo a riguardo delle Università, ancorchè tra particolari possa aver luogo l'additata prescrizione. Terzo, se le cose dell'Università prescriver si possano anche per la centenaria.

CAPO I.

In cui si esamina, e si dimostra, che in qualunque tempo possa intentarsi il patto della ricompra, convenuto colla clausola quandocumque.

IO non contendo, che sul patto della ricompra abbiano diversamente gli Interpreti, e Prammatici opinato, sostenendo alcuni la di lui prescrizione passat'i 30. o 40. anni; giacchè per la costituzione di Teodosio *de triginta & quatraginta annorum* si prescrive qualunque azione personale, o reale per la pubblica quiete, che dipende unicamente dalla sicurezza de' dominj, non ostante che gl'interessati altrimenti disponessero, non potendo i patti de' privati alla ragion pubblica derogare. Altri all'incontro han giudicato, e riputato l'opposto per la natura, e l'indole intrinseca del patto medesimo, che come facultativo, che egli è, qualunque prescrizione non ammette, giusta il comune ditterio nella polvere del foro, che quelle cose, che sono di mera facoltà, unquemai si prescrivano. Il foro ha adottata, e ri-

ce-

Digitized by Google

cevuta questa seconda opinione, e la prima è rimasta sulle cattedre per l'esercizio degli altrui ingegni. Ma perchè io veggo, che taluni anche vogliono, e pretendono sostenere la prescrizione di detto patto, perciò mi prendo la pena di esaminare il dubbio, e di dimostrare anche nelle cattedre qual sia la vera opinione più corrispondente alla giustizia. Comproverò il mio assunto coll' espresse disposizioni del dritto, indi poi coll' autorità de' più dotti Interpreti, ed incomincio dal digesto. Ulpiano nella *l. quod si nolit* 31. §. 22. *ff. de Ædilitio edicto* così scrisse. *Si quid ita venierit, ut nisi placuerit intra præfinitum tempus, redhibeatur: ea conventio rata habetur. Si autem de tempore nihil convenerit, in factum actio intra sexaginta dies utiles accomodatur emptori ad redimendum: ultra non. Si vero convenerit, ut in perpetuum redhibitio fiat: puto hanc conventionem valere. Item si tempus sexaginta dierum præfinitum redhibitio præterierit, caussa cognita judicium dabo.*

Questa legge è letterale per la perpetuità del patto, quindi nella glossa a detta legge dell' edizion di Lion Moscato, così viene avvertito: *hinc colligam præscriptionem pacto tolli*. E con questa legge si smentisce l'opinione de' contrarj, ossia la risposta, che da' medesimi si da all' assioma, che *ea quæ sunt facultatis nunquam præscribantur*, che debba intendersi circa gli atti facoltativi, che sono di mero fatto, non però quando da' medesimi ne nascesse l'azione, come nel rincontro presente, in cui il venditore in forza dell' azione nascente *ex contractu*, astringe il compratore a retrovendere; giacchè nel responso di Ulpiano, di cui è detta legge, l'azione redibitoria somministrava l'azione di retrovendere, e ciò non ostante raffermò il Giureconsulto, che secondo la convenzione ella era perpetua.

Ma mi si risponde, che il digesto perchè fatto, e publicato prima del codice Giustiniano *repetitæ prælectionis*, è venuto dal medesimo derogato colla nova costituzione *de præscrip.* 30. *vel.* 40. *annorum*. Io per smentire ciò, ch' è l'unico appoggio de' contradittori trascrivo la costituzione Imperiale del Codice Giustiniano nel *tit. de pactis inter emptorem, & vendit.* colle seguenti parole.

Si ea lege prædium vendidisti, ut nisi intra certum tempus pretium fuisset exolutum, emptrix arrhas perderet, & dominium ad te pertineret, fides contractus servanda est. Dopo questo rescritto dell' Imp. Antonino relativamente a' patti apposti nella vendita, siegue un altro responso dell' Imp. Alessandro, che è il seguente: *Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, sive ipsi, sive heredes eorum emptori pretium quandocumque, vel in-*

Digitized by Google

intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato satisfacere conditioni dictæ heres emptoris non paret: ut contractus fides servetur, actio præscriptis verbis, vel ex vendito tibi dabitur, habita ratione eorum, quæ post oblatam ex pacto quantitatem, ex eo fundo ad adversarium pervenerunt. Si rifletta su detta legge di essersi stipulato il patto o a certo tempo, o quandocumque, e raffermando l'Imper., che il prezzo convenuto fra certo tempo, fra il medesimo pagar si dovesse, certamente ha voluto avvertirci, che stipulato il patto della ricompra quandocumque, in qualunque tempo possa esercitarsi. Nè questa mia interpretazione è capricciosa per la contradizione, che intercede tra il tempo certo ed il tempo indeterminato, perchè affermasi, che per il tempo determinato entro il medesimo si possa il patto esercitare, così all'opposto di doversi riputare nel suo esercizio perpetuo, quando indeterminatamente per la parola (*quandocumque*) stipulato si fosse; giacchè il dottissimo Gotofredo è quello, che così commentò detta legge colle parole marginali, che sono le seguenti. *Paciscipossumus, ut res nobis retrovendantur, seu ut eodem pretio nobis transcribantur l. 12. de præscript. Retrovenditionis pactum ad heredes extendi potest. Indefinita vox satis ostendit, pactum de retrovendendo certo tempore non circumscribi.*

Al che soggiungo un'altro rescritto degl'Imperatori Dioclez. e Massimiano nel modo seguente: *Si a te comparavit is, cujus meministi, & convenit, ut si intra certum tempus soluta fuerit data quantitas, sit res inempta: remitti hanc conventionem rescripto nostro non jure petis. Sed si se subtrahat, ut jure dominii eamdem rem retineat denunciationis & obsignationis, depositionisque remedio contra fraudem potes juri tuo consulere l. 7. C. de pactis inter emptorem, & venditorem.* Il dotto Brunemanni commetando questa legge così scrisse: *Vendidisti mihi fundum centum florenis hac conditione, ut si intra annum solveris centum, fundus sit inemtus, sed offers preces Principi, in quibus narras, me forte moras nexurum in acceptando pretio, & sic petis, ut ille annus prorogetur. Resp. Imper. suum non esse conventionem partium mutare, & jura partium, & posse te denunciare mihi, & pretium deponere, ac consignare, quia autem hic non de lege commissoria sermo est, sed de pacto de retrovendendo. Quæritur an sine traditione ipso jure transferatur dominium .... Omnino hoc videtur dicendum, nam reperitur hic verbum directum, res sit inemta. Sed cur hic depositionis fit mentio, cum tamen sola oblatio videatur sufficere? Resp. Barbosa ad l. si mora ff. solut. matrim. quod in dicta l.*

2.

2. *agatur de venditione conditionali per obligationem purificata, hic vero de rescindenda venditione, quamvis dici possit hic expressam esse conditionem, si soluta fuerit, quæ sola oblatione non impletur*. Io vorrei, che si ponesse mente a detta legge da coloro, che credono prescrittibile il patto della ricompra, quantunque stipulato si fosse perpetuo, per quelle parole dalla nostra legge, che il Principe non possa derogare alli patti del contratto. Il patto della ricompra è parte dello stesso centratto della vendita, e come potrassi scindere, e separare dalla vendita medesima, restando questa valida, e ferma? Sussisterà dunque il patto fino a tanto, che sussisterà la vendita medesima, e sarà perpetuo per quel tempo, che la vendita sarà ferma. Siccome scrisse il dotto Fontanel. nelle sue decis. *dec.* 76. colle seguenti parole *num.* 19. *Quarta denique, & ultima consideratio, nec illa quidem inutilis est, quia ut sæpius diximus in hoc discursu pactum de retrovendendo pars pretii est, ac pars etiam ipsius contractus, & venditionis, & inesse dicitur quod generale est in omnibus pactis, ut sit pars contractus. Si pars contractus est, ejus naturam sequatur oportet, & quod nos illud dicamus, est ejusdem naturæ, & substantiæ, cujus naturæ, & substantiæ totum est*.

Conferma il lodato Autore la sua opinione nel dire, che siano soggette alla prescrizione quelle azioni, che discendono dalla legge, e che la legge stessa concede, non quelle, che unicamente dipendono dal fatto dell' uomo; giacchè la disposizione dell' uomo è più ferma di quella della legge. *Mitto*, sono le proprie parole, (*continuando quæ indecisa reliquimus in præcedenti decisione in materia, de qua in summario*) *quod forsan omnia, quæ dicuntur de interpretatione verborum, quandocumque, perpetuo, toties quoties, possunt conciliari, quod ubi intelliguntur temporaliter, est cum a lege proferuntur, non cum a parte, qui tunc retinent suam propriam naturam, cum generalis dispositio hominis minus restringatur, quam legis . . . . & propterea provisio, quæ fit a contrahentibus semper est firmior ea, quæ fit a lege*. Soggiungendo a tal proposito nel *num.* 10. nel luogo citato: *& quid est aliud id quod tractamus, quod ex Antonio Curtio adducit Casanacta, verba ad naturalem, non ad civilem sensum, & intelligentiam fore referenda? istud est multum verisimile, voluisse contrahentes, atque ita secundum eam verisimilitudinem verba sunt intelligenda*.

I patti nei contratti si devono religiosamonte osservare; quindi qual differenza potravvi essere di pattuirsi la ricompra per un certo determinato tempo, o per l' opposto per tempo indeterminato

Digitized by Google

minato, ed indefinito, il che vien significato per quelle parole *quandocumque*, *semper*, *in perpetuum*, le quali, come c'avvertisce il lodato Autore, intender si debbono a senso della comune loquela degli uomini, e non secondo il significato civile. Per locchè soggiunge il lodato Aut. nel luogo citato *num.* 18. *tertia consideratio est, quod omnes admittunt sine difficultate aliqua contra venditorem pactum restringens facultatem redimendi ad duos, tres, decem, triginta, aut quadraginta annos, cur non admittent in favorem illius perpetuitatem pacti, argumento l. fin. de fund. instructo, l. in majoribus C. de appellat.? Nonne jura partium debent esse æqualia? Hanc considerationem prior fecit Hieronymus a Laurentia, multum exclamans contra eos, qui illud nolunt considerare, dicendo, responde mihi, valetne conventio, ut intra centum annos liceat redimere? Cur non etiam valebit, ut toties quoties &c. non mutat substantiam rerum verborum diversitas.*

Cadono a proposito le ragioni, che allega Fachineo nel lib. 2. delle sue controv. al capo 13. per dilucidare la legge *triginta vel quadraginta an.* circa la prescrizione delle azioni, cioè che sono onnossie a detta prescrizione le azioni civili, non quelle, che si acquistano dalla providenza degli uomini, eccone le proprie parole: *quod vero dicitur, verba tempus perpetuum significantia restringenda esse ad spatium annorum* 30. *vel* 40. *locum habere potest in dispositione legis, non autem in dispositione hominis, ut loquuntur nostri. Etenim cum una lex dicat actionem esse perpetuam, vel jus in perpetuum competere; altera vero lex dicat, omnem actionem tolli spatio* 30. *annorum, ne sequatur repugnantia, & legum contrarietas, necesse est interpretari hoc modo, tempus perpetuum, ut non excedat* 30. *annos. Hæc ratio cessat in dispositione hominis, vid. Bartol. in l.* 1. *num.* 2. *ff. quibus modis usufructus amittatur.*

Tutte queste cose finora allegate, e dedotte sono relative all'intelligenza della costituzione di Teodosio *de* 30. *vel* 40. *ann.* per la dilucidazione cioè, quali siano quelle azioni, che sono onnossie, o no alla prescrizione. Intanto esaminiamo in precisi, ed individuali termini l'articolo della presente controversia, cioè a dire, quale sia degli Interpreti, e Prammatici la opinione più plausibile circa la temporalità del patto suddetto, o pure quella, che difende, e sostiene a tutta possa la perpetuità del medesimo.

Allorchè le quistioni si risolvono secondo i principj indubitati nel dritto, relativi all'indole ed alla natura della cosa medesima, di cui trattasi, non potrassi dubitare, che questa sia la risoluzione

la

Digitized by Google

la più veridica, e giusta che possa esservi. Il contratto della compra e vendita è un contratto di buona fede, in modo che secondo la pratica dell' antico foro Romano non si prescriveva al giudice Pedaneo la formola di quello, che dovea giudicare, ma li si rilasciava libero l' arbitrio con quella formola *prout melius, & æquius sibi videretur*; cioè a dire di interporre il suo decreto, secondo sulle circostanze del fatto avesse meglio a tenore dell' equità giudicato. Che è quello, che volle significar Seneca *de benefic. lib. 7.* con queste parole: *libera erat, & nullis adstricta vinculis religio, ut detrahere aliquid possent, & adjicere, & sententiam suam non pro ut lex, & justitia suaderet, sed prout humanitas, & misericordia impelleret, regerent*. E per spiegare l' affare con maggior estenzione, e chiarezza, dalle leggi delle 12. tav. riputate da Cicerone, come un fonte di ogni umana filosofia, nelle compre, e nelle vendite prescrivendosi quello, che dovea praticarsi, questa norma da tenersi s' inculca, e prescrive: *Quom nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit, ita jus esto, si inficias jerit, duplione damnator*. Parlasi qui delle compre e vendite, e si adopera la parola *lingua nuncupassit, ita jus esto*, la quale parola (*nuncupassit*) così viene spiegata da Varrone nel *lib. 5. de lingua latin. cap. 7.*, e da Festo nella parola *nuncupata: nuncupare significat nominatim dicere, hinc scriptæ pecuniæ nuncupatæ dicebantur; nominatim dicere*, cioè a dire chiaramente doversi spiegare da contraenti e li vizj della cosa, che forse l' accompagnassero, o i patti, che stipulavansi circa la cosa medesima, e come erasi detto, così doversi relativamente al dritto osservare religiosamente. Le parole poi *nexum, & mancipium* s' intendono delle vendite circa quelle cose, che *erant mancipi*, cioè a dire, di cui potevasi acquistare il dominio *Quiritario*, ch'era il modo pratticato da' Romani di acquistarsi le robe in quel modo non da altri, se non se da' concittadini Romani. Io per dilucidare ciò, che per altro avrebbe bisogno di lunga spiega, trascrivo le proprie parole del dotto Gravina, le quali queste sono.

(*Nexum*) *nexus nomine veniunt contractus omnes, in quibus more veteri, de quo inferius, libripens, & quinque testes adhibebantur, ut quod ex jure gentium procedebat, juris civilis formam indueret, actionemque pareret inter cives Romanos*, (*mancipiumque*) *mancipium facere, est abalienare rem mancipi, & dominium in alios transferre per nexum, sive solemnia juris civilis*. Che in questo luogo delle 12. tav. si parli della compra e vendita, l' altro luogo, che segue immediatamente lo dimostra con quel-

le

Digitized by Google

le parole: *res vendita, transque data emptori non adquiritor, donicum satisfactum esset*. Quindi nelle compre e vendite, ed in tutt' i contratti di buona fede questa formola era solito, e consueto pratticarsi, *ut inter bonos bene agier oportet, ne propter te, tuamq. fidem frauder*.

Premesse intanto tali nozioni, prego essermi lecito in tal modo ragionare. Se il contratto di compra e vendita egli è un contratto di buona fede, in cui posto da banda il rigor della legge, osservar si dee l'equità, e l'umanità, e con quella religiosità decidersi l'affare, secondo che erasi convenuto colle chiare, e distinte parole, come, replico a dire, con tali nozioni relative a detto contratto si può prescrivere il patto della ricompra; mentre pratticasi tuttavia, che detto patto minori il valore della roba, o per il terzo, o per il quarto? Sarà lecito adunque al compratore in forza della pretesa prescrizione ritenersi detto dippiù, e senza causa? Non potrassi contra il medesimo intentare la condizzione *absque causa contradicente* l'espressa convenzione? E come potrà dirsi *quantum æquius, melius sit*, quandocchè per la pretesa prescrizione viene a perdere il venditore la terza parte del valore della cosa venduta? Sopra questo s'appoggiarono quelli Pram. che sensatamente hanno scritto, e sostenuto la perpetuità di detto patto, tra li quali è stato il Fontanella nella *dec. 77. e 76.* ove rapporta le decisioni di tutt' i Tribunali d'Europa per la perpetuità di detto patto, e per convalidare quel che poc' anzi io raffermavo, ne trascrivo le seguenti parole: *Maxime quod hæc facultas non solet concedi, aut retineri gratis, solet enim valere tertiam, aut saltem quartam partem pretii, & tanto minus vendi res; hinc non est justum, quod cum ego pecunia mea, ut ita dicam, emerim istam facultatem pro omni tempore, quo voluero, sine quam rem non vendidissem, ea mihi per aliquam ex istis, vel illis considerationibus diminuatur*. Al che a proposito soggiunge queste altre parole: *Pactum istud de retrovendendo apponitur in favorem venditoris. . . . . quod si ita est, non debet ad comodum alterius intelligi, aut interpretari. Nam pactum appositum in favorem alieujus non debet in ejus læsionem redundare . . . . . quæ ratio potest esse, quod cum ego in mei favorem reservaverim ut perpetuo, & quotiescumq. vellem, possem restituto pretio rem recuperare, & reemere, id aliquis contra me, & in favorem alterius restringat ad certum tempus, certe nulla*.

Altra convincentissima ragione allegano gli Autori circa la perpetuità di detto patto, cioè a dire, che prescrivere non si posse, laddove vi concorra la mala fede, siccome ella concorre nel

 com-

compratore, stantechè può il venditore quando meglio l'aggrada esercitare il detto patto. Così *Fachin.* nel *lib.* 2. delle sue *controv. cap.* 7. *Probatur hæc sententia. Is, qui est in mala fide, nullo unquam tempore præscribere potest. Sed emptor, qui revendere promisit, semper, & quandocumque dicitur esse in mala fide: Ergo præscribere non potest. Assumptio facile probatur, quia venditor suæ promissionis, & obligationis est conscius, is enim dicitur esse in mala fide, qui scientiam habet juris alieni, & suæ obligationis. Respondent contrariæ sententiæ auctores distinguendo majorem propositionem, ut scilicet locum habeat quando absolute actio competit, secus autem si actio competat præcedente aliqua conditione, puta in legatario, quia actio competit ad legatum, non simpliciter, & absolute, sed si legatum acceptaverit, quo fit, ut adversus eum triginta ann. præscriptio currat mala fide heredis non obstante. Cæterum* (soggiunge il lodato autore) *hæc responsio parum obstat. Primum, quia in hac specie quæstionis nostræ statim ab initio contractus actio oritur ad rem ipsam redimendam, at in quæstione ab Ancharano proposita, actio legatario non competit ante legati acceptationem. Præterea cum legatarius legatum non petit, probabiliter existimare potest heres eum idcirco non petere, quod acceptare nolit. Secus est in venditore, quia si non redimat, non statim credere debet empor eum redemptionis gratiam facere velle, sed fortasse non redimere, quia non habet ad redimendum paratam pæcuniam.* Soggiunge il lodato autore le seguenti parole, *respondent secundo loco auctores contrariæ opinionis, malam fidem non obstare: quia venditor renunciare videtur potestati, ac juri redimendi, quod habet, dum illud non exercet, & preterlabitur longissimum tempus, quo tollitur, & extinguitur omnis actio. Sed nihil obstat hæc responsio: quia non sequitur venditor permittì labi tantum tempus, nec redimit rem venditam. Ergo renunciare censetur jurì redimendi. Ratio est: quia non ignorat emptor cum sit in mala fide, præscribere non posse, & sic malam fidem emptoris efficere, ut omni tempore actionem, & jus suum exercere possit. Et si enim spatio tanti temporis omnis extinguatur actio, id tantum locum sibi non vindicat, ubi adest mala fides, quoniam illa impedit præscriptionem.*

Si potrebbero conciliare dette due contrarie opinioni, allorchè le robe vendute col patto suddetto si fossero dal primo compratore alienate ad un'altro, il quale come terzo, e singolar successore, potrebbe prescrivere il patto della suddetta ricompra; giacchè egli non verrebbe a succedere, come singolare successore a quella mala fede, che impediva al possessore la prescrizione

ne

Digitized by Google

ne circa il patto summentovato. Circa ciò si suscita un altro dubbio, se il venditore in forza di detto patto, quando non fosse prescritta l'azione, potesse astringere il terzo possessore; giacchè non nascendo da detto contratto circa l'osservanza del patto, se non che l'azione personale, non potrebbe questa contro del terzo possessore intentarsi, ma bensì contra il primo compratore relativamente all'interesse del venditore di non poter esercitare detto patto. Se poi per l'osservanza del medesimo si fosse obbligata la cosa venduta, allora sì che ne nascerebbe l'azione reale, *quæ sequitur fundi possessorem*. Noi siamo fuori di tal dubbio, perchè la suddetta difesa in forza della riferita vendita vien posseduta dall'istesso compratore, come erede, e figlio per mezzo de' suoi maggiori della fu D. Olimpia Aldobrandini, che fu la prima acquirente di detta Difesa. Io mi sono troppo diffuso sull'esame di detto articolo, il quale per altro non ha luogo nella presente controversia per le circostanze del fatto, che l'accompagnano, e tutto e quanto ho allegato, ciò è stato per soprabbondanza di ragione, vengo adesso al preciso esame della contesa.

CAPO II.

In cui si dimostra la nullità della vendita della riferita difesa di S. Onofrio.

LA difesa di S. Onofrio è l'unico demanio della Città di Rossano, sicchè nella dilei alienazione, sebbene col patto della ricompra, vi dovevano concorrere quelle solennità, che sono prescritte dal dritto comune e municipale, circa la distrazione delle robe universali, senza delle quali non può la vendita sussistere.

Ulpiano nel *comm. de offic. curat. Reipub. ff. ad municip.* così scrisse: *Ambitiosa decreta decurionum rescindi debent, sive aliquem debitorem dimiserunt, sive largiti sint; proinde (ut solent) sive decreverint de publico alicujus, vel prædia, vel ædes, vel certam' quantitatem præstari, nihil valebit hujusmodi decretum*. Il che vien confermato nel *Cod.* dal rescritto di Gordiano nella *l.* 2. così, *ordinis ambitiosa decreta sacris constitutionibus improbantur* al *tit. de decretis decurionum lib.* 10. Quali siano detti ambiziosi decreti, sono appunto quelli, con cui si studia mediante l'alienazioni de' beni comuni, fatta da taluni, acquistarsi l'amorevolezza delle persone potenti. Dette alienazioni sono sempre accompagnate dalla presunzione

Digitized by Google

di frode, onde per potersi riputar legitime, e libere da qualunque sospetto di frode, uopo egli è, che si adoperano i solenni prescritti, replico a dire, e dal dritto comune, e dal dritto municipale, e sono quelli appunto, che io quì vengo a riferire, ed esporre.

La prima solennità ella è, che vi debba intervenire tutto il popolo congregato in legittimo parlamento, secondo la letterale disposizione del testo nella *l. 3. de vendendis rebus Civ.* nel *C. Giustinianeo lib.* 10. colle seguenti parole: *Si quæ hereditatis* (parla delle cose della Città di Costantinopoli, che si vendevano, ed indi poi soggiunge per le Provincie) *In provinciis vero* PRÆSENTIBUS OMNIBUS, *seu plurima parte tam Curialium, quam honoratorum, & possessorum Civitatis ad quam res prædictæ pertinent propositis Sacrosanctis Scripturis sigillatim unumquemque eorum, qui convenerint, jubemus sententiam quam putet utilem patriæ suæ designare: ut ita demum decreti recitatione in provinciali judicio interveniente, emptor competentem possit habere cautelam, hos autem venditionum contractus sive jam completi fuerint, sive postea ineundi fuerint, stabiles esse censemus*: e sopra già avea detto l'istesso Imperadore, *non aliter, nisi Imperiali auctoritate vendantur*. E' noto a chicchessia, che le Curie erano quelle, che governavano, e disponevano delle cose universali con pieno potere; ma allorchè trattavasi delle vendite delle medesime, eravi necessario l'universale e generale parlamento, come prescrive l'Imperatore con quelle parole, *generali conventu*, il che maggiormente s'intende, atteso oltre l'intervento de' Curiali, egli vuole l'intervento degli onorati, e de' possessori, li quali erano fuori le Curie. Ma qual siano stati costoro lo spiega dottamente Giacomo Gottofredo nel suo *C. Teodos. de Decurion.* nel comm. della *l.* 33. *Quoniam sublimitas &c.* avvertendoci, che questi possessori erano i ricchi, e doviziosi plebei, i quali avevano il suffragio oltre le curie ne' publici affari delle Città, e sopratutto circa le vendite de' beni; e gli onorati erano quelli, che non erano decurioni, ma bensì avevano esercitata qualche carica, o civile, o militare, per cui avevano adottato per l'onore della carica stessa il nome degli onorati cittadini. Dismesse le Curie, in luogo delle medesime furono sustituiti i Sedili chiusi, e le separazioni de' nobili, e delli civili; onde tutto e quanto fu additato nelle Curie, può adattarsi a'Sedili, ed alle separazioni della Cittadinanza. Siccome dunque per le vendite delle robe dell' Università eravi necessario inoltre il decreto della Curia, così al pari altrettanto dee raffermarsi per li Sedili, e le separazioni

Digitized by Google

parazioni, che oltre il consenso de' medesimi siavi necessario il pubblico parlamento, per la sussistenza delle robe della Città, che si vendono.

La seconda solennità ella è dell' apprezzo legittimo della cosa, che si distrae dall'Università, o da qualunque altro corpo morale, giacchè coloro, che le governano, non sono, che Amministratori del medesimo; e quindi è necessario, per potersi la vendita riputar fatta con tutta la buona fede, di dovervi precedere l' apprezzo secondo la *l. & si sine dolo §. quæsitum ff. de min.* E' vero, che detta legge parla de' minori, ma le Università godono lo stesso dritto de' minori medesimi. Ganavverro nelle sue *decis.* della Regia Camera nel *consigl. 6. n. 44.* prescrive un tal apprezzo colle parole seguenti: *Appretium enim debere præcedere subhastationem certis juris est: l. si quos C. de rescin. vend. quibus verbis declaravit Imper. appretium esse de forma.* E' vero, che tanto il suddetto Imperatore, che il lodato Autore parlano dell' apprezzo, che deve precedere la subasta, ma questa è quella solennità, che dee pratticarsi nelle alienazioni delle robe universali.

La terza solennità ella è quella della subasta, la quale è necessaria per tutte le cose di qualche Comunità, che si distraggono, secondo quel, che scrisse il Cardinal de Luca nel suo *dise. 81. de regalibus nu. 8.* colle seguenti parole: *Tertio quia iste pius locus continere videtur quamdam Universitatem, seu Comunitatem per legales Administratores rectum, ideoque dicta solemnitas (hoc est subhasta) requiritur.* Mancilio *de subhast. quæst. 33.* lo addita colle parole seguenti: *Nunc quæritur, an subhastationes faciendæ sint in alienatione rerum Civitatis ac Reipublicæ. Et quidem pro affirmativa sententia concludendum videtur, eo quod alienatio aliter facta non subsistat.* E' vero, che il lodato autore soggiunge l'eccezioni in contrario, cioè a dire, quando siavi la consuetudine contraria; ma ciò egli sostiene relativamente al suo Paese, in cui erasi già indotta a suo tempo tal consuetudine. Il nostro Merlino nella *centuria 2. cap. 75. num. 4.* scrisse il contrario: *Idemque Rolandus consil. 99. n. 17. subdit alienationem ex defectu subhastationis reddi nullam, idque confirmat arg. nam & in venditione, quæ fit a Republica, quæ vice minoris fungitur, subhastatione opus est.* Se dunque ogni Università, e qualunque corpo morale si reputa al pari di un minore, deve godere tutti quei beneficj, che dalla legge al minore medesimo vengono conceduti.

La quarta solennità è il decreto di espedienza, che il dritto nostro municipale prescrive, doversi impartire dalla Regia Camera

ra privativamente. Nelle nostre prammatiche abbiamo ciò prescritto per via di un Bando registrato al *tit.* delle Pramm. *de administrat. Universitatis tit.* 4. *tom.* 4., ed io ne trascrivo le parole, che sono le seguenti.

Quinto, che li sudetti Baroni non possano fare affitti di tempo perpetui, o altri contratti per le difese, montagne, herbaggi, e territorj qualsivogliano con le Università delle loro terre, ma quelli possino farsi solo da particolari, che in nessun caso directe, o indirecte sia tenuta l'Università con qualsisia pretesto, & a rispetto degli affitti, o altre conventioni per l'accennate, & altre jurisdittioni, o ragioni feudali spettantino a detti Baroni, ogni contratto fralle Università, e Baroni resta nullo senza il Regio Assenso, e che detto Assenso abbia da spedirsi precedente informatione per detta espeditione, inteso l'Avvocato Fiscale del Real patrimonio in questa Regia Camera per giustificarsi così l'espediente dell'Università nel contrahere, come per tale, o tanto valore, prezzo, o mercede, che si haverà da pagare, giustamente dalle medesime Università, le quali haveranno da obbligare l'intrate, non per prima imposte, & assegnate, o che dovessero assignarsi in sodisfattione della Regia Corte, e suoi Assignatarii, & altri Creditori, ma pigliare nuovo espediente per pagare quello si converrà, e sarà giusto a detti Baroni, a li quali solamente resti la speciale hipoteca sopra li medesimi corpi, o jurisdittioni, e loro frutti, e non altrimenti, e per li contratti già passati fra le Università, e Baroni per la causa sudetta, debbiano fra il termine di tre mesi, numerandi dal giorno della publicazione del presente Bando, spedire l'assensi, precedenti le mentionate informationi in Camera, inteso il Regio Fisco, altrimenti restino nulli, & invalidi, nè fra tanto possino le Università pagare delle loro intrate, & effetti universali assignati, e che devono prima assignarsi alla Regia Corte, Assignatarj, & altri Creditori nè li Baroni esigerli, sotto pena di pagarli di proprio, & altra, etiam corporale ad arbitrio di S. E.

Da tutte le anzidette cose unite insieme si ravvisa di essere indubitata, e manifesta la nullità dell'additata vendita; giacchè nella medesima non fu pratticato l'apprezzo, nè tampoco la subasta. E finalmente vi mancò il decreto di espedienza, secondo la forma prescritta nella sopralodata prammatica, la quale fu antecedente alla vendita sudetta, perchè pubblicata nel 1681. quandocchè la vendita fu fatta della difesa anzidetta nel 1690. E quantunque l'*expedit* fosse stato interposto dalla G. C. della

Vi-

Digitized by Google

Vicaria, restò il medesimo inoperativo stante la Prammatica sudetta.

Giova anche per quel, che devo fra poco soggiungere, il dire, che di tutti i corpi giuridizionali, ed anche stabili venduti dalle Università alli Baroni, furono le vendite della *Pramm.* 18. *de admin. Universit.* rivocate *ipso jure*, *ipsoque facto*, secondo le proprie parole della stessa Prammatica, che trascrivo, e sono le seguenti.

Item ordiniamo, che non solo non si possono vendere, o impegnare le dette gabelle imposte, & imponende, e le bonatenenze, o altri corpi, ma nè anche si possono vendere, alienare, o impegnare qualsivogliano altri beni dell' Università per niuna causa, benchè urgentissima; nè tampoco per sodisfare li pagamenti fiscali, senza espressa permissione, e dispensa particolare nostra per Collaterale, con espressa derogazione della presente, e sotto pena di nullità del contratto, e perdita del denaro a rispetto del compratore, e di altrettanta quantità a rispetto del governo, che farà detto contratto, e che dette gabelle, bonatenenze, corpi, & altri beni, s' intendano ipso facto *reintegrati, e con effetto si debbano reintegrare in potere delle Università.*

E perciò ordiniamo, & vogliamo, che da oggi avanti, e per l'avvenire, per niuna benchè urgentissima causa, si possano alienare, o dare in pegno detti corpi, e gabelle, nè affittarsi ultra annum con pagamenti anticipati, come infra si dirà, ancorchè fosse per soddisfare Fiscali, o altra causa forzosa. Ma che detti Fiscali s' abbiano da pagare de' frutti, e quando sarà necessario con tasse, & junta Catastum. Ordiniamo ancora, che tutte quelle gabbelle, bonateneze, rendite, & intrade di qualsivoglia maniera che siano, che si ritrovassero alienate, o impegnate, si riducono in potere delle Università, annullando dette alienationi, e pegni, non ostante qualsivoglia decreto o assenso, che tenessero. Restando però i detentori di esse creditori delle Università, conforme si è detto di sopra.

Dopo aver additato ambedue dette prammatiche, manifesto l' oggetto, per il quale ho ciò fatto, ed additato. L' una induce la nullità della vendita, allorchè non siasi osservata la forma prescritta nella medesima, per l' espedienza, della quale è giudice privativo la Regia Camera. L' altra ordina, e dispone, che tutt' i corpi alienati dal tempo del Conte di Lemos in quà, che devesi intendere dal primo Conte di Lemos, e non del secondo, *ipso facto*, *ipsoq. jure* si debbono riputare reintegrati in beneficio delle respettive Università. In questo stato di cose io

non

non posso intendere, e capire, come si possa sostenere, che il patto di ricompra fosse prescrittibile, giacchè per la prescrizione è necessario il possesso civile, e non basta il possesso naturale, o sia la detensione: a qual oggetto bisogna distinguere la possessione naturale dalla civile, qual distinzione fu adottata da' Sabiniani, e seguita indi poi da tutt' i Giureconsulti successori. La naturale è lo stesso, che la detensione, purchè s' abbia l'animo di possedere; la civile per l' opposto ella è, quando chi possiede, possegga con animo di acquistare il dominio, e questa è quella possessione, ch' è necessaria per la prescrizione. Quindi il colono, il depositario, il commodatario, l'usufruttuario prescrivere non possono, giacchè il diloro possesso non è relativo all' acquisto del dominio della cosa; siccome egli è nel pegno, che si possiede dal creditore, che per qualunque lungo possesso non può unque mai prescrivere. Se dunque la prammatica, replico io a dire, ha ordinato la reintegra *ipso facto*, *ipsoq. jure*, e con ciò ha trasferito il dominio della cosa, ed il possesso della medesima all' Università, il compratore è venuto a ritenere la cosa vendutali *jure pignoris*, senza possesso civile, avendo ordinato la prammatica di rimanere egli creditore dell' Università per la sorte principale, e per l' interesse della medesima alla ragione del 5. per 100. Come dunque potrà dirsi, e sostenersi la prescrizione del patto suddetto di ricompra per la centenaria, quandocchè il compratore non ha posseduto in forza della detta prammatica la cosa vendutali, che come creditore *& jure pignoris* senza possesso civile, ch' è necessario alla prescrizione? E dippiù se l'altra prammatica ha dichiarato nullo, allorchè l' espedienza non si conceda dalla Regia Camera, questo contratto, che fu stipulato dall' Università di Rossano, e l' Illustre Principe Borghese, non avendo avuto il decreto dell' espedienza dalla Regia Camera, ma dalla G. C. della Vicaria, è rimasto inutile, ed inoperativo, giacchè non fu trasferito il dominio, nè tampoco il possesso civile, senza i quali il patto prescrivere non si può. Imperciocchè l'articolo è, quando nella vendita col patto della ricompra tra' particolari si fosse il dominio, ed il possesso civile trasferito, non quando questo mancasse, come nel nostro caso. Se più si desiderasse per la compruova di un siffatto mio assunto, si può leggere il dottissimo trattato di Pietro Gilkenio, il quale su tal materia ha tutti gl' Interpreti superato. E con ciò avendo diffusamente ragionato sull' Articolo generale, stimo opportuno di trattare l'affare ne' suoi precisi termini.

CA-

Digitized by Google

CAPO III.

Con cui si dimostra, che le cose delle Università alienandosi prescrivere non si possano anche per la centenaria.

SIa il patto della ricompra tra' privati prescrittibile, sia pur anche, che nella nostra contesa non concorrano quelle nullità relative al contratto della compra, e della vendita da me sopra additate, che inducono la dilei nullità aperta, e manifesta, ma che sia stato un contratto per ogni parte perfetto, e legittimo; esaminiamo, replico a dire, se possa riputarsi prescritta l'azione dell'Università, circa la ricompra della difesa venduta. Io potrei col solo testo di Paolo ciò terminare; egli nella *l.* 28. *ff. de V. S.* così scrisse: *Alienationis verbum etiam usucapionem continere: vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi*. Volle con ciò il Giureconsulto avvertirci, che quelle cose, che non si possono alienare, nè tampoco prescrivere si possono, non essendo la prescrizione, se non che una tacita alienazione; adunque se alcune cose distrarre non si possono nè anche espressamente, con quanta maggior ragione nè tampoco si possono prescrivere. Quindi Triboniano dalle usucapioni, e prescrizioni separò, ed escluse le robe fedecommessate, perchè queste alienare non si possono, e soggiunse per norma del dritto, che parimenti tutte e quante quelle cose, che alienar non si possono, nè tampoco possono prescriversi. Sicchè dunque io col detto responso di Paolo potrei terminare questo capo, giacchè restarebbe il mio assunto comprovato, che non potendosi le cose dell'Università alienare perpetuamente, maggiormente non si possono prescrivere. Ma per fare un sistema compiuto, due cose premetto di esporre, e trattare brevemente però, e per un saggio delle cose, che farò per allegare, cioè le prescrizioni, e le robe delle Università.

Le civili Società sussister non possono senza la sicurezza de' dominj, relativa a' beni di ciaschedun concittadino: nè si legge, che in qualunque forma di governo relativo alla civile Società non siavi stata per legge fondamentale stabilita, ed indotta la prescrizione, il che ha data occasione al dotto Grozio di scrivere, e sostenere, che le prescrizioni siano *de jure gentium*, in modo che anche i Regni prescrivere si possono. Cosa, che essendosi avvertita dagli antichi Romani tra le leggi fondamentali di quel popolo nelle leggi delle 12. tav. cioè, fu disposta, ed ordinata l'usucapione. Eccone le parole, *usus auctoritas fundi biennium: ceterarum rerum annuus usus esto* (*usus*) è lo stesso,

Digitized by Google

so, che il possesso (*auctoritas*) vale lo stesso, che il dominio, in modo che induce tale intelligenza, un dominio della cosa, che si acquista coll' uso, cioè a dire col possesso. Perciò Modestino con una sola parola così compiutamente spiegò la natura dell' usucapione, e la forza: *usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis a lege definiti*: volendo dire, che al possesso tenuto secondo la legge relativa all' usucapione, subito che questo compito si fosse, la legge stessa era quella, che vi aggiungeva il dominio. Il tempo dell' usucapione circa i beni stabili fu dalla legge delle 12. tavole prescritto per il biennio, e per li mobili per un anno. Allorchè furono le 12. tavole pubblicate, il popolo Romano in molti stretti limiti estendeva il suo dominio; onde fu stimato sufficiente all' usucapione per le cose immobili il tempo di due anni, ed uno per li mobili. I Romani, replico a dire, nell' età de' Decemviri non possedevano cosa fuori d' Italia; ma in progresso di tempo molto si dilatarono i confini del loro Impero nelle Provincie, onde fu indotta la distinzione tra i predj del suolo Italico, e del suolo Provinciale. E' da notarsi una siffatta distinzione, perchè altrimenti non può capirsi cosa sia l' usucapione, e quale la prescrizione. L' usucapione era il possesso della cosa con titolo, e buona fede praticato, per cui acquistavasi il dominio quiritario, ossia il dominio ottimo, ch' era un modo, con cui i soli concittadini Romani potevano acquistare le cose site nel suolo Italico, ma non però quelle, che eran nel suolo Provinciale, che dicevansi *nec mancipi* per l' opposto di quelle del suol' Italico, che si nominavano *res mancipi*. La ragione ella ne fu, che i Provinciali non tenevano il dominio quiritario de' loro beni, giacchè questo era presso i Romani, tenevano solamente il bonitario; onde ad oggetto de' beni provinciali non potevasi praticare l' usucapione, ma bensì la prescrizione per un lungo possesso dalla legge stabilito. Per l' intelligenza della differenza, che fra il dominio quiritario e bonifario si frappone, per potersi ella ben intendere, ne sia l' esempio presso noi del dominio diretto, ed utile, a cui corrisponde l' anzidetta distinzione del dominio quiritario, e bonitario; giacchè l' usucapione, era il modo legittimo circa l' acquisto del dominio ottimo, peculiare soltanto de' Concittadini Romani, e delle cose mancipi, e la prescrizione all' incontro era quella, per cui trasferivasi il dominio tra i Provinciali bonitario soltanto delle cose site nelle Provincie, e non nel suol Italico, trasferendosi il dominio per la tradizione, e non per la mancipazione; giacchè col-

Digitized by Google

colla tradizione si trasferiva l' uso, cioè il possesso pieno della cosa, e la percezione de' frutti, non però il dominio ottimo, che presso il popolo Romano, o il Principe restava, perchè come stipendiarj, e vettigali, ch' erano tutt' i fondi della Provincia dal popolo Romano, o dal Principe non si potevano distrarre relativamente alla diloro proprietà, ma bensì per il possesso pieno, e per la percezione dei frutti.

Ma una siffatta distinzione di suolo Italico, e Provinciale, e di dominio quiritario, e bonitario, che era peculiare de' Cittadini Romani, come residui dell' antica libertà Republicana, fu dall' Imper. Giustiniano derogata, ed abolita; e da ciò prende lume quell' oscurissimo luogo dell' istituzioni nel *lib. 2. tit. 2. §. 40.* colle parole, che seguono: *Per traditionem quoque jure naturali res nobis acquiruntur: nihil enim tam conveniens est naturali æquitati, quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam haberi; & ideo cujuscumque generis sit corporalis res tradi potest, & a domino tradita alienatur. Itaque stipendiaria quoque, & tributaria prædia eodem modo alienantur. Vocantur autem stipendiaria, & tributaria prædia, quæ in provinciis sunt, inter quæ nunc, & Italica prædia ex nostra constitutione nulla est differentia.*

Volle con ciò l' Imper. avvertirci, che avendo abrogata la distinzione de' dominj, e quella del suol Italico, e Provinciale, era perciò venuto a stabilire di potersi i beni delle Provincie alienare, non meno che quelli del suol Italico, trasferendosene e degl' uni, e degl' altri non solo il possesso, ma il pieno dominio. Avendo ciò egli prescritto, dispose, che tutt' e quanto relativo all' acquisto del dominio aveva egli determinato per l' usucapione, si dovesse intendere trasfuso nella prescrizione, ed adesso ben intendo il titolo del Codice *de usucapione transformanda*. La prescrizione è lo stesso, che l' eccezione; quindi il titolo del Codice unisce insieme e prescrizione, ed eccezione, *de præscriptionibus*, egli dice, *& exceptionibus*; giacchè il lungo possesso, e la detensione della cosa medesima non tanto il dominio trasferiva, che somministrava al possessore l' eccezione a difendersi la roba posseduta, per il decorso del tempo dalla legge stabilito. Quindi la prescrizione incominciò dopo l'Imper. Giustiniano a reputarsi, ed aversi per lo stesso acquisto del dominio, quandochè prima di lui il solo possesso additava, con cui si difendeva il possessore, per esser mantenuto nel possesso della roba contro di quello, che pretendeva vindicare.

Questa à la vera intelligenza circa le prescrizioni relative o a beni mobili, o a' beni stabili; ma vi è la prescrizione delle azio-

azioni: giacchè è necessaria per la pubblica quiete delle civili società non solo la sicurezza de' dominj, ma quella anche delle azioni, cioè a dire di dovere fra certo tempo durare, ed entro il medesimo estinguersi, e finire per non essere la tranquillità civile turbata dalle liti, e dallo strepito del Foro. A qual oggetto fu stabilito nelle leggi Romane, che molte azioni fossero temporali, altre però perpetue, e ciò non solamente fu fatto per le civili azioni, ma pur anco per le pene, che a' delitti corrispondono, le quali anche fra un certo determinato tempo si prescrivono. Ma l'Imper. Teodosio il giovane, ed Arcadio stabilirono, che tutte le azioni fossero prescrittibili per lo spazio di 30. o 40. anni, cioè a dire quelle, le quali erano temporali, nella loro temporalità restassero, e quelle per l'opposto, che eran perpetue, fra lo spazio di 30. o 40. anni finissero: così nel Codice Teodosiano fu formato il titolo *de actionibus certo tempore finiendis*.

Fu la suddetta costituzione riconosciuta tanto profigua alla publica società, che Sidonio scrittore contemporaneo nel *lib.* 8. *epist.* 6. così encomiolla. *Per ipsum fere tempus (ut decemviraliter loquar) lex de præscriptione tricennii fuerat proquiritata cujus peremptoriis abolita rubricis, lis omnis in sextum tracta quinquennium terminabatur: hanc inter Gallias ante nesciam primus, quem loquimur, orator Nicætius indidit prosecutionibus, edidit Tribunalibus, prodiit partibus, addidit titulis, frequente conventu, raro sedente paucis sententiis, multis laudibus*. Con ciò volle il lodato Panegerista significare, quante rare, ed infrequenti dopo la suddetta costituzione erano i litigj, quante poche volte adunavasi il foro per dirimere le liti. Cassiodoro ancora così encomiolla, chiamandola *humano generi patronam*, e Valentiniano Imper. rammentando la medesima nelle sue *nov.* reputolla, *humano generi profunda quiete prospexisse*; ed i Concilj Aurelianense, e Agatense, che furono quasi contemporanei, l'approvarono, anzicchè il generale Concilio Calcidonese comprovolla ancora, ed Alessandro III. l'adottò nelle decretali al *tit. de præscript.* E finalmente da Giustiniano fu riportata, ed approvata nel suo Codice al *tit. de præscript.* 30. *vel* 40. *ann.*

Se dunque vollero gli Imperadori, ed i Concilj Provinciali, e generali, che a tenore di detta costituzione tutte le azioni incontrassero la loro meta, e fra un certo determinato tempo finissero per la pubblica quiete, che direm noi del patto suddetto della ricompra, dovrà il medesimo riputarsi, o non compreso nell'anzidetta prescrizione? Dalla lettura semplice, e nu-

da

Digitized by Google

da dell' anzidetta costituzione di Teodosio il giovine, si ravvisa, che l' Imperatore l' abbia fatta per quelle azioni, che sono state dalla legge prescritte e date, non per quelle che per il fatto dell' uomo si sono convenute, ch' è quello, di cui sopra ci han avvertito Fachineo, e Fontanella nella sua *dec.* 77. Dunque non potrà aver luogo la prescrizione 30. *vel* 40. *annor.* nel patto della ricompra, perchè questo, replico a dire, è un atto di mera facoltà, siccome scrisse il dotto Grozio nel *lib.* 2. *cap.*4. *de usuc. & præscript. num.* 15. colle parole, che seguono: *Jura vero, quæ non habent quotidianum exercitium, sed semel ubi commodum erit, ut luitio pignoris; item jura libertatis, quibus actus is, qui exercetur non est directe contrarius, sed ei inest ut pars suo integro; velut si quis per centum annos societatem cum uno dumtaxat vicino habuerit, cum tamen habere & cum aliis possit; non amittuntur nisi ex quo tempore intercessit prohibitio, aut coactio, eique paritum est cum sufficienti consensus significatione; quod cum non jure civili tantum, sed & rationi naturali congruat, merito locum habebit etiam inter summæ fortunæ homines*: Sopra la quale autorità fa il Gronovio la nota seguente: *Jura libertatis in argumento capitis vocat jura meræ facultatis, quæ non obligant certæ legi, aut pacto, aut conditioni, nec præfixo tempori, aut statuto modo, sed quæ possis usurpare, & non usurpare; quoties libet, & aliquando libet: ad quæ quis actione cogi non potest, ea non posse præscribi, aut præscriptione tolli probant DD. &c.*

Dall' autorità intanto di Grozio si desume, che il patto della ricompra non può riputarsi, e dirsi azione propriamente, perchè in forza del medesimo patto non può il venditore esser forzato a redimere, e non può dirsi azione se non quella, in forza di cui *quis cogi potest*: onde non può andar compreso detto patto nell' anzidetta costituzion di Teodosio, la quale portando l'epigrafe così, *de actionibus certo tempore finiendis*, bastantemente c' avvertisce di aver inteso sottoporre alla prescrizione le azioni, cioè a dire propriamente quelle, che tali sono, cioè dalla legge accordate, perchè queste appunto sono quelle, per cui può essere forzato all' adempimento, il che non occorre circa quelle cose, che piuttosto, come atti facoltativi, che come azioni considerare si possono.

Ma concedendosi ancora, che l' azione della ricompra possa andar compresa nella prescrizione di tempo lunghissimo, ciò però non potrebbe tener luogo per li corpi morali, che vengono da altri governati, come sono le Università. Il lodato autore, che tanto dottamente ha scritto sulla ragion delle genti per la guer-

guerra e per la pace, da due ragioni egli desume la giustizia delle prescrizioni, l'una dalla tacita volontà del padrone, che non avendo per tanto tempo curato la roba sua senza veruno impedimento, che ne avesse avuto, l'abbia quindi avuta *pro derelicta*, per acquistarsi dal primo occupante col possesso, per il tempo dalla legge prescritto all'acquisto del dominio, l'altra per punire l'altrui dappocaggine, che, per tanto tempo non abbia voluto curare il suo, stantecchè tal negligenza sommamente pregiudica lo stato civile degli uomini. *Sed*, egli scrisse nel luogo citato, *ut ad derelictionem præsumendam valeat silentium, duo requiruntur, ut silentium sit scientis, & ut sit libere volentis; nam, non agere nescientis, caret effectu, & alia causa cum apparet, cessat conjectura voluntatis, ut hæc igitur duo adfuisse censeantur, valent & aliæ conjecturæ. Sed temporis in utrumque magna vis est; nam primum fieri vix potest, ut multo tempore res ad aliquem pertinens, non alia via ad ejus notitiam perveniat, cum multas ejus occasiones subministret tempus. Inter præsentes tamen minus temporis spatium ad hanc conjecturam sufficit, quam inter absentes, etiam seposita lege civili.*

Ma nè l'uno, nè l'altro può aver luogo per i corpi morali, giacchè non essendo coloro, che li governano, se non che amministratori, abbandonando la cosa e non curandola, non può dirsi di averla avuta per derelitta, in modo che altri coll'occupazione acquistare ne possano il dominio. Se gli amministratori il dominio non hanno, come possono mediante il diloro fatto ad altri il dominio trasferire, con aver avuta la roba per derelitta; e come i Cittadini futuri, li quali sono interessati per le cose dell'Università, possono agire contro gli occupanti, ed i possidenti in quel tempo, che non potevano agire, stante che vivevano i diloro predecessori? Quindi succede la massima, che a colui, che agir non può, la prescrizione non corra. Per potersi le cose suddette convenientemente dilucidare, premetto, che le Città, e le Provincie avevano i suoi beni, e le sue rendite, come si desume dal *lib.* 10., & 11. del Codice cioè li fondi enfiteutici di ciascuna città, e rendite, che elleno ricavavano da' vettigali, che per i pubblici bisogni imponevano. I Romani allorchè s'impadronirono delle Provincie lasciando ad ogni Città i suoi beni, ch'ella aveva, solamente riserbavasi o la Republica, o l'Imperatore le decime, ed il pascolo de' territorj, l'una chiamata decuma, l'altra Scrittura, per la scrittura con cui il pascolo affittavasi.

Ma dopo l'inondazione de' barbari la diloro condotta fu differente; imperciocchè spogliavano totalmente i popoli vinti e della loro

li

Digitized by Google

libertà, e di tutti li diloro beni, dandoli *in feudum* a qualche loro benemerito col peso però di militare; ma perchè senza beni non si può vivere, perciò prescrissero, che il feudatario dovesse a' suoi Vassalli in quei l'uso civico, e nel tempo medesimo per il maggiore mantenimento de' Cittadini per li pesi pubblici, e le spese relative alla stessa comunità, assignarono a ciascuna Università un certo fondo, o per la terza, o per la quarta parte del territorio, chiamato detto fondo demanio dell' Università. La parola *demanium* è lo stesso, che *dominium* denotante il supremo Principe, che Signore nominavasi. Quindi nel Codice Teodosiano, e Giustinianeo vi è il titolo coll' epigrafe *de grege dominico*, che era il gregge, che appartenevasi al Principe; quindi detto territorio, perchè donato dall' istesso Principe chiamavasi *demanium*, cioè a dire *dominium*, additante il Principe, che l'avea donato. E da ciò venne il non potersi detto demanio alienare, e distrarre senza l'assenso Regio, atteso tutte le cose, che son date dal Principe, senza il suo assenso distrarre non si possono.

Ma le Università del nostro Regno non solamente ognuna possedeva il suo rispettivo demanio, ma puranche in quella i terreni dovevano essere aperti, per godere ciascheduna il pascolo, o raccogliere il rimanente della rendita *post secatas segetes*; onde nelle Costituz. del nostro Regno abbiamo quella, che vieta le difese, che sono l'istesse che le camere chiuse, ordinando con ciò, che tutte le possessioni dovessero essere aperte, e non camere chiuse, affinchè tutt' i Cittadini godessero del lor fruttato. Quindi ciò premesso bisogna distinguere il demanio dell'Università dal dritto, che i Cittadini hanno di pascere ne' luoghi anche appadronati, ed aperti *post secatas segetes*, cioè il demanio, il quale è un fondo peculiare della Università, che ne affitta le rendite, convertendo queste in utile, e vantaggio di tutt' i Concittadini. Ma io ritorno al demanio per maggior chiarezza dell' affare. Il dotto Dugange così definì il demanio: *demanicum sive dominium pro dominio Gallis olim, Anglis etiam illud demaine, dominicum prædium est, seu principale feudum, vel manerium unde cætera pendent, & cui fidem præstant, & homagium, alibi solum significat dominium, seu jus dominii in territorium, & census propter clientelam ex eo percipiendus, alias tandem quasi vis possessionis ad dominum pertinentis significat.*

Quello, che io su ciò ho additato per l'origine de' demanj, e della forma tenuta da' barbari, quando occuparono il nostro Regno nel governo de' popoli, vien contestato nella storia de' Nor-

Normanni. Eglino spogliavano i popoli vinti del dominio de' loro averi, privandoli ancora della loro libertà, come scrisse Ugon Falcando celebre Cronista delle gesta Normanniche nella vita di Ruggiero, allorchè occupò Benevento. Ecco le preci dello stesso popolo verso il Monarca conquistatore: *precatur insuper, ut libertatem possessionum, quam Imperator Lotarius populo Beneventano concesserat, ipse Rogerius largiretur*: e lo stesso autore nella vita di Guglielmo lo stesso ci lasciò scritto con queste parole: *ut universi populi Siciliæ redditus annuos, & enactiones solvere cogerentur juxta Galliæ consuetudinem, quæ cives liberos non habeat*. Questa fu la prima pratica, che tennero nelle conquiste i Normanni, cioè di privare della libertà i popoli vinti, e di togliere a' medesimi i loro beni con lasciarli però porzione di territorio, per potere i medesimi vivere. Indi poi per mantenersi nelle guerre, introdussero la ragion Feudale, mediante la quale nell' occorrenza venivano serviti dal Feudatario nella guerra con un certo determinato numero di soldati. Ma delli feudi, che concedevano, n' eccettuano quella porzion di territorio, che prima avevano dato a' popoli sotto nome di demanio; e quindi surse la distinzione del demanio dell' Università diverso dal demanio del feudo: ed oltre a ciò fu conceduto a' vassalli l' uso civico nel feudo medesimo.

Questa storia circa la natura de' demanj molto bene ci avvertisce non potersi i medesimi alienare perpetuamente, nè tampoco prescriversi per qualunque intercapedine di tempo, che v'intercedesse, anche se fosse la centenèria; ad oggetto che detti demanj sono altrettanti fondi alimentarj, che se si potessero prescrivere, sarebbe lo stesso, che prescriversi la ragion degli alimenti, ch' è cosa la più iniqua, che esser potrebbe secondo quello, che scrisse Paulo così: *videtur necare, qui alimenta denegat*. Tutto questo vien confirmato dalla massima indubitata di non poter correre la prescrizione contra quello, che non poss' agire: *non valenti agere non currit præscriptio*. I demanj, replico adire, risguardano i cittadini non solamente presenti, ma pur anche i futuri, e come contro costoro può aver forza la prescrizione, quandocchè agire non possono, se non se quando sono succeduti alli predecessori? E come si potranno eglino riputar negligenti, quandocchè non hanno agito, non perchè non han voluto, ma perchè non han potuto.

Il Barbosa *ad l. omnes C. de præscript. 30. vel 40. ann.* esamina il dubbio, se quelle azioni, e quelle cose, che prescrivere non si possono per lo spazio di 30. o 40. anni, si prescrivano

per

Digitized by Google

per la centenaria. Egli così risolve il dubbio nel *num.* 18.: *Limitabis tamen hoc non procedere, si lex faciat rem imperscriptibilem; tunc enim etiam præscriptio centum annorum, vel immemorabilis videtur sublata . . . . quia alias daretur contradictio in eodem subjecto, quod res esset imperscriptibilis, & tamen posset præscribi*. Reputa lo stesso autore imperscrittibile quella cosa, la quale è vietata di poter esser alienata perpetuamente, atteso questa proibizione è come un vizio reale affettivo della roba medesima, ed impeditivo di qualunque prescrizione. Dell' istesso sentimento furono il Panormitano, Antonio Gabriele, e molti altri rinomati autori, che lo stesso allega, e fra gli altri il dotto Cassaneo nella rubrica 9. §. 2. colle parole, che seguono: *& adverte maxime, quod quando afficitur res, hoc est quod præscriptio introducitur ratione rei, quæ non est apta ad præscribendum, etiam tollitur præscriptio centenaria, & tanti temporis, & vide Matt. de Afflictis in Constit. Regni Siciliæ, quæ incipit cum satis*.

Il Cardinal de Luca esamina il dubbio, se la centenaria possa nuocere a coloro, che non hanno causa dagli antecedenti possessori, ma bensì dal donante, e fra gli altri discorsi, nel *disc.* 264. *de Fideic.* al *n.* 3. così scrisse: *Et secunda quia negligentia prædecessoris non debet suffragari successori venienti jure suo independenter, & ne alias detur inconveniens, ut quod est directe prohibitum, ita indirecte sequatur, cum per actum expressum, & positivum non possit alienare, ita sequatur alienatio per actum negativum negligentiæ*.

Il dotto Cancerio nel suo trattato *de præscript.* muove tal dubbio *quæst.* 3. *n.* 21., ch' è individuale al nostro caso così: *An privilegium concessum alicui Universitati, & ejus singularibus præsentibus, & futuris, si sit præscriptum quoad singulares, qui fuerunt, sit etiam præscriptum quoad futuros? Respondi negative. Etenim cum omnes singulares veniant ad dictum privilegium ex propria persona, cum omnibus singularibus, præsentibus, & futuris sit concessum, censentur tot concessiones, quot sunt personæ, ad hæc vitium, & negligentia unius non nocet aliis, sed quisque directe habet beneficium ex principali concessione*.

Il lodato Autore tratta nuovamente tale articolo nel *tit. de juribus Castror. num.* 385. nel modo seguente: *Cumque in proposito casu appareret tum ex qualitate, & natura rei concessæ, tum ex serie, & tenore ipsius concessionis, dictam concessionem fuisse factam Universitati quoad proprietatem, & omnibus de Universitate præsentibus, & futuris, quoad usum, & commodum*

dum rerum concessarum. Dixi, factum, seu negligentiam dictæ Universitatis & singularium de ea præteritorum non potuisse nocere, nec præjudicare hominibus de dicta Universitate, qui nunc sunt in fructu dictæ Concessionis, ad quam veniunt jure proprio, licet non jure singulorum, sed jure Universitatis, ut homines nempe de dicta Universitate.

Il dotto Capiblanco *de Baronib.* al *cap.* 13. *n.* 4. *tit.* 2. distingue le cose universali, che si appartengono a' cittadini *uti universis*, da quelle, che risguardano i stessi cittadini *singulos*, *ut singulos*. Circa il primo caso ammette la prescrizione centenaria, la nega però nel secondo, per la ragione che ci addita colle parole, che seguono così: *Jus pascendi in bonis demanialibus universitatis communibus, vel particularibus, de jure civibus competere singulis ut singulis, & non ut universis, nam a primæva destinatione ista bona fuerunt concessa pro vivere, & commoditate singulorum præsentium, & futurorum civium, & ideo jus pascendi dicitur competere singulis ut singulis*. E da tal ragione ne rileva, che qualunque prescrizione, anche centenaria, pregiudicare non possa alle alienazioni de' demanj universali, essendo la diloro rendita data per alimenti delli presenti, e futuri Cittadini; sicchè essendo detti demanj fondi publici, distrarre perpetuamente unque mai si possono.

Tutte queste autorità da me allegate si confermano dalla costituzione d'Anastasio *de præscript.* 30. *vel* 40. *ann.* con queste parole: *Præscriptionem* 40. *annorum ab his, qui ad Curialem conditionem vocantur, opponi non patimur, sed genitalem statum semper eos agnoscere compelli sancimus.*

Si sa, che le Curie erano il sostegno delle Città, giacchè tutta l'economia, ed il governo delle medesime dalle Curie dissimpegnavasi; onde la qualità Curiale riputavasi relativa ad una qualità publica, e perciò imperscrittibile ella era. La stessa ragione correr deve per li demanj, la di cui rendita la vita de' Cittadini risguarda; onde tali demanj prescriver non si possono ad oggetto della loro alienazione, anche concorrendovi la centenaria, maggiormente quando trattasi tra Università, ed il suo Barone, come nel caso nostro; giacchè gli amministratori sempre studiano procacciarsi la grazia del Barone in danno dell' Università.

Stanti dunque le cose suddette non può nuocere all' Università la centenaria, che concorre circa il patto della ricompra suddetta. Ma nasce il dubbio, se si possa detto patto esercitare esecutivamente, stante la prattica di negarsi la via esecutiva all' istromento passati gli anni 30. Ma ciò non è vero per tutti

gli

Digitized by Google

gli stromenti, ma per quelli, che sono stromenti di debiti, e credito, per la presunzione, che sia forse per tanto tempo seguito il pagamento: il che non ha luogo nell' esercizio di detto patto, contro cui dovrebbe esser presentato lo stromento della dazione *in solutum*, la quale non si può presumere circa le cose, di cui è vietata dalle leggi la distrazione.

Ad ogni modo il nostro prattico Maradei, di cui i nostri Tribunali fanno gran conto, nel suo trattato *de liquid. instrument. cap.* 5. *n.* 13. così scrisse: *Praxis præmissa restringitur, quando esset decursum tempus 30. annorum, quia tunc esset impartiendus terminus, cum via executiva exerceri non possit, non obstante quod instrumento retitisset apposita clausola semper, & quandocumque nulla data temporis præscriptione. Quemadmodum novissimis temporibus determinatum fuit per S.C. in causa Marchionis Crispani cum Carolo Furgioni, decernendo, quod respectu exercitii pacti de retrovendendo infra decem dies, pro omni termino, & beneficiis, partes deducant incumbentia ut ex actis in banca dicti penes Scribam Cinerium*. Questo è quanto ho potuto debolmente allegare in beneficio della mia Cliente, ma suppliranno le mancanze del mio debole intendimento i Signori Votanti colla diloro nota intelligenza, e colla giustizia avvaloreranno la ragione dell' Università suddetta.

Altro dubbio si suscita sull' esercizio di detto patto, se dal principio, che s' introduce la lite, siavi necessario depositarsi il prezzo della cosa venduta, o pure se bastasse l' offerirsi soltanto detto prezzo, ed indi poi pagarsi nell' atto, che la cosa si rilascia. Quest' articolo è trattato dal de Marinis, il quale fa tutta l' autorità nel nostro Foro. Egli nella *risol.* 134. del *lib.* 1. rafferma, che la sola offerta verbale basti per l' esercizio di detto patto, anzicchè stante detta verbale offerta il Compratore che ricusa, e si oppone all' esercizio del patto, come egli è in mala fede, fosse obbligato alla restituzione de' frutti. Il detto autore dandosi carico della contraria opinione, così risponde nel *n.* 6. *Sed certe in contrarium est veritas, ut nimirum hoc casu sat sit verbalis oblatio, ad hoc ut emptor statim in mora, & mala fide constituatur, etenim hoc de effectiva obsignatione disseruimus procedere, dicimus ad hoc, ut emptor cogi possit ad rem emptam relaxandam, sed ad effectum ut constituatur in mala fide, dum coram Judice conventus mox ad rem relaxandam non se obtulit, pretio sibi soluto, sufficit verbalis oblatio, ita ut fructuum divisio facienda sit habito respectu ad diem litis contestationis, ac si eo tempore venditor ad pretium exbursandum, & emptor*

ad

ad rem relaxandam concordes fuissent; debebat enim emptor tempore litis motæ ad revenditionis pactum servandum se offerre pretio sibi soluto: id non fecit, ergo dicendum est ex eo saltem die, quo lis contestata fuit, malæ fidei possessorem effectum fuisse; exindeque propterea fructuum omnium, quos ipse emptor percepit, & percipere potuit, restitutioni obstrictus erit. Ita Senatus &c. E con ciò do fine alla presente Scrittura, umiliandola al noto sapere de' Signori Votanti.

Napoli 15. Marzo 1794.

Giuseppe Toscano.

VA1
1546766

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google